

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 24818/2016 R.G. promossa da:

MARIO E RENATO S.P.A. , in persona del legale rappresentante

Ettore, e dai fideiussori **LETIZIA** ,

RENATO), **RICCARDO** .

ANTONELLA , tutti

rappresentati e difesi per procura unita alla citazione dagli avv.

- attori

contro

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (rappresentata e difesa per procura unita

alla comparsa di risposta dall'avv. - con studio in

- convenuta

Conclusioni: Per gli attori, come in citazione:

“- Accertare e dichiarare che il tasso effettivo percentuale degli interessi di mora pattuito e/o applicato nel contratto di mutuo a rogito notar Dott. Alfredo Maria Becchetti rep. n. 16247 per l'importo di euro 700.000,00 sottoscritto dai Sigg. Mario E Renato S.P.A., In Persona Del Titolare, Sig.

Ettore Nonché Dei Fideiussori P.T. Signori Letizia, Renato,

Riccardo, Antonella e dalla Banca Intesa San Paolo S.p.a. supera il tasso soglia per il periodo di riferimento trimestrale così come indicato dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'at. 1 e 2 della Legge 108/96 e per l'effetto dichiarare, ex art. 1815 secondo comma del c.c., gratuito il contratto di mutuo suindicato con conseguente obbligo per

i Mario E Renato S.P.A., In Persona Del Titolare, Sig. Ettore Nonché Dei Fideiussori P.T. Signori Letizia, Renato, Riccardo,

Antonella e dalla Banca Intesa San Paolo S.p.a. di restituire con le rate a scadere il solo capitale mutuato, senza alcun interesse.



- Condannare, altresì, la Banca Intesa San Paolo S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo indebitamente percepite risultanti da usura oggettiva quale corrispettivo del finanziamento con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla Banca delle Intesa San Paolo S.p.a. anche ai sensi dell'art. 1241 e seguenti c.c., o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio anche all'esito dell'espletanda CTU.

- In subordine accertare e dichiarare la nullità e/o come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati ovvero tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli a Mario E Renato S.P.A., In Persona Del Titolare,

Sig. Ettore Nonché Dei Fideiussori P.T. Signori Letizia, Renato,

Riccardo,

Antonella ex art. 117 TUB e per l'effetto condannare l'istituto di

credito al rimborso e/o compensazione di tutti gli interessi indebitamente pagati sulla base del nuovo piano di ammortamento da redigersi con la espletando CTU con il pagamento dei successivi interessi dovuti alla banca nella misura di legge e pari al minimo dei BOT o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio anche all'esito dell'espletanda CTU .

- In subordine accertare e dichiarare la mancanza del piano di ammortamento allegato e la conseguente nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati ovvero tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il mutuatario ex art. 117 TUB e per l'effetto condannare l'istituto di credito al rimborso e/o compensazione di tutti gli interessi indebitamente pagati sulla base del nuovo piano di ammortamento da redigersi con la espletando CTU con il pagamento dei successivi interessi dovuti alla banca nella misura di legge e pari al minimo dei BOT o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio anche all'esito dell'espletanda CTU .

- In subordine, accertare e dichiarare, comunque, l'indeterminatezza della clausola degli interessi e l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo sopra indicato rideterminando il nuovo piano di ammortamento sulla base del piano di ammortamento all'italiana (interesse semplice) con il tasso sostitutivo pari al tasso legale e per l'effetto condannare la Banca Intesa San Paolo S.p.a. alla restituzione di quanto corrisposto ingiustamente in più da Mario E Renato S.P.A., In Persona Del Titolare, così come può rilevarsi nella perizia di parte o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria anche all'esito dell'espletanda CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

In via istruttoria si chiede disporsi, ove del caso, CTU contabile econometrica”.



Per la convenuta: come in comparsa di risposta: “respingere tutte le domande formulate dagli attori per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società MARIO E RENATO S.p.A. ha contratto con Intesa Sanpaolo in data 20.7.2007 mutuo fondiario di € 700.000,00 a rogito notaio Becchetti rep. 16247 racc. 6475 (doc. 2 att.), da restituire entro 10 anni dalla decorrenza del piano di ammortamento, mediante pagamento di numero centoventi (120) rate mensili posticipate, comprensive di quota capitale ed interessi, da pagarsi senza interruzione dal 21 ottobre 2007.

Nel contratto di mutuo (art. 6), è previsto che “ad ulteriore garanzia del mutuo e dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto la parte mutuataria dichiara di obbligarsi a far rilasciare a favore della banca e su testo di gradimento della stessa garanzia fideiussoria” da parte degli odierni attori. Non è contestato che la fideiussione specifica sia stata rilasciata.

1. Usura.

La perizia di parte prodotta (doc. 1 att.) riconosce che il TAEG del finanziamento nel funzionamento “fisiologico” del contratto, nella sua applicazione di normalità costituita dal puntuale pagamento delle rate di rimborso dall’inizio alla fine del piano di ammortamento, appare inferiore al tasso soglia di usura al momento della stipula” (pag. 14). Il contratto prevede infatti un tasso annuo nominale (TAN) del 6,45%, cui corrisponde tenuto conto delle spese un TAEG (dichiarato) del 6,72%, a fronte di un tasso soglia di usura al momento della conclusione del contratto del 8,865%.

Per affermare l’usurarietà del contratto, la perizia di parte in atti pretende di considerare un c.d. “tasso effettivo di mora”, per calcolare il quale “è necessario calcolare l’importo dovuto in Euro secondo il Tasso di Mora applicato all’importo della rata scaduta per i giorni di ritardo e verificare a quanto corrisponda in termini percentuali l’importo così ottenuto sulla quota di capitale della rata. Il risultato di questa operazione determina il Tasso Effettivo di Mora [TEMO] secondo la seguente equazione” (pag. 16):

$$T.E.M.O = \frac{(mora + oneri) \cdot 36500}{quotaCapitale \cdot ggMora}$$

In buona sostanza, come ben spiega la perizia nel prosieguo, il TEMO postula una verifica sulla singola rata, considerando al numeratore la mora (e altri oneri) applicabili al caso di ritardo e al denominatore la frazione di capitale che produce interessi moratori, ossia il capitale scaduto, per il numero dei giorni di ipotetico ritardo (nel caso di specie, ipotizzato in 29 giorni). In questa valutazione, il perito considera anche la portata dell’art. 3 del contratto, secondo cui “ogni somma



dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto – e quindi anche a seguito di risoluzione del medesimo – e non pagata produrrà dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca”. In definitiva, ritiene il perito doversi calcolare nella mora (al numeratore della frazione) tutta la mora prodotta sulla rata scaduta, dipendano essi da un debito capitale o da un debito per interessi corrispettivi. Questo calcolo comporta, sulla prima rata, un preteso TEMO del 15,915% in violazione della soglia di usura del 8,865%.

Non è contestata la rilevanza a fini d’usura dell’interesse moratorio, che la Cassazione civile ha ripetutamente affermato, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 108/96 (Cass. 7.4.1992 n. 4251); l’indirizzo s’è mantenuto stabile, senza sostanziali oscillazioni, anche in seguito e da ultimo in Cass. 30.10.2018 n. 27442 (in precedenza tra molte vedi Cass. 22.4.2000 n. 5286; Cass. 4.4.2003 n. 5324; Cass. 350/2013; Cass. 11.1.2013 nn. 602-603). Neppure è contestato, per le considerazioni che si diranno, che la mora comunque maturata – sulla quota capitale o sugli interessi corrispettivi – possa assumere rilevanza a fini di usura. Nondimeno, il metodo proposto è manifestamente non conforme a diritto, per le considerazioni che seguono.

1.1. Ai sensi dell’art. 2 co.1 della legge n. 108/96 il tasso medio, rilevato e pubblicato su base trimestrale, a partire dal quale si determina “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (art. 644 c.p.), è per definizione:

- effettivo;
- globale;
- riferito ad anno.

La “effettività” comporta la rilevanza non soltanto del tasso nominale espresso su base annua, ma anche del tempo e/o periodicità dei pagamenti fatti e/o previsti nel contratto, poiché è noto che il pagamento infra-annuale di un tasso determinato su base annua comporta un incremento del costo effettivo (TE) del credito rispetto al nominale (TN), secondo la nota formula $TE = (1 + TN/n)^n - 1$, dove “n” esprime il numero di periodi nell’anno. La “globalità” richiede di considerare ai fini della determinazione del tasso tutti i pagamenti fatti a qualsiasi titolo (per rimborso capitale, interessi, spese), che siano rilevanti agli effetti della specifica normativa, e quindi nel caso dell’usura, che siano “collegati all’erogazione del credito” (cfr. art. 644 co. 4 c.p.), eccettuate imposte e tasse.

Il metodo comunemente accettato per determinare il costo annuo di un finanziamento a rimborso graduale secondo un canone di effettività e globalità è il c.d. TAEG – anche noto come TIR o tasso di rendimento finanziario – consistente nel tasso di attualizzazione che rende eguali a t_0 due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi (t_1, t_2, t_n), ossia la somma del credito



concesso al cliente e la somma di tutti i pagamenti dovuti dal cliente a qualunque titolo (capitale, interessi, spese ecc.) a estinzione del debito contratto col prestito.

Questo metodo è prescritto dalle istruzioni della Banca d'Italia (§ C3 lett. b) per la rilevazione dei tassi medi, da cui è ricavato aritmeticamente il tasso-soglia; è “ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale”, poiché “se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (Cass. 22.6.2016 n. 12965).

Di più, ove fosse consentito all'interprete discostarsi dalla metodologia di calcolo, prevista dalla legge n. 108 e utilizzata per la rilevazione dei tassi medi, resterebbe vanificata:

- la determinatezza della norma incriminatrice, palesemente frustrata se la verifica del superamento del “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (elemento costitutivo della fattispecie di reato) dovesse farsi confrontando il tasso soglia ricavato dal TEGM pubblicato, seguendo le istruzioni dell'autorità amministrativa, con un TEG contrattuale ricavato da un diverso algoritmo scelto *a posteriori* da un perito;
- la conoscibilità *ex ante* del tasso medio del credito rilevato e pubblicato (art. 2 co. 3 legge n. 108/96) e quindi applicabile nel trimestre, in funzione sia del principio *nullum crimen sine priori lege* (cfr. art. 25 Cost.),
- sia della libertà dell'intermediario bancario-finanziario di pianificare la propria offerta economica nel rispetto della legalità, evitando la sanzione civilistica comminata dall'art. 1815 cpv. c.c..

Infine, la “globalità” ed “effettività” del tasso soglia comporta che il contratto – nel suo insieme – sia o lecito oppure in violazione della legge n. 108/96, secondo che il TIR sia inferiore o superiore al tasso soglia. Ciò osta ad alcune, pur ricorrenti, applicazioni giurisprudenziali:

- non è possibile sottoporre a un separato giudizio la singola rata di mutuo. Diversamente è a dirsi per l'apertura di credito in c/c e le altre operazioni a utilizzo flessibile, in cui la verifica deve farsi – ed è normalmente fatta – trimestre per trimestre ed è perciò possibile che esistano alcuni trimestri in usura e altri no, con conseguente limitazione ai primi degli effetti dell'art. 1815 cpv. c.c.;
- non è possibile un raffronto diretto tra il tasso di mora (TM) e il tasso soglia (TS) pubblicato, poiché le due grandezze sono eterogenee. Specificamente “la verifica dell'usura, secondo la l. n. 108/1996, va infatti condotta determinando il TEG annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato” (così correttamente Trib. Udine 26.9.2014 in *Danno e responsabilità*, 2015, pag. 522);



- anche nel caso estremo in cui sia verificata la condizione $TM > TS$, da ciò non segue *ipso jure* l'usurarietà del contratto, poiché la legge n. 108/96 richiede di considerare unitariamente il coacervo dei costi, a qualsiasi titolo previsti (salve imposte), e non la singola voce di costo, con conseguente necessaria "diluizione" del peso della mora.

1.2. Il metodo proposto del TEMO si discosta arbitrariamente da questi principi su questi punti:

- la verifica viene fatta su una singola rata, in violazione del principio di globalità;
- la verifica viene fatta raffrontando, nell'insieme dei costi, una specifica voce ed essa sola (tasso di mora), di nuovo in patente violazione del principio di globalità;
- il metodo non misura, e non è in grado di misurare, la grandezza che la legge n. 108/96 richiede di verificare, ossia che il costo effettivo applicato al contratto non sia superiore al tasso soglia, ma una grandezza diversa (incidenza della mora su una rata a piacere) del tutto irrilevante ai fini della legge n. 108/96 e comunque del tutto ipotetica.

Su queste basi, inconsistenti e antiggiuridiche, la perizia non innesca neppure un embrione di sospetto circa la possibile usurarietà dell'operazione creditizia e non consente di disporre alcuna C.T.U., che avrebbe carattere marcatamente esplorativo e dovrebbe disporsi su basi affatto differenti.

2. Usura (segue).

A pag. 18 ss. il perito degli attori qualifica "tasso complessivo il tasso che si viene a generare dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori a seguito di ritardato pagamento. Tale definizione è sostenuta dalla proiezione contabile dell'analisi semantica di ciò che è scritto e quindi pattuito contrattualmente". A pag. 19 il perito propone in questo specchietto riassuntivo il "tasso complessivo" evidentemente pari alla sommatoria dei tassi semplici.

Nr	Importo Rata	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Interessi di Mora	Tasso Complessivo	Tasso Soglia Usura
1	€ 8.075,59	€ 695.686,91	€ 4.313,09	€ 3.762,50	€ 54,54	Tasso Corrispettivo 6,45% + Tasso di Mora 8,5%	8,865 %

La pretesa sommatoria dei tassi, corrispettivo e moratorio, non è confermata dal dato contrattuale, né giustificata dalla giurisprudenza di legittimità e si presenta in definitiva quale un maldestro espediente per invocare l'applicazione dell'art. 1815 c.c..

2.1. La sommatoria dei tassi postula che il tasso corrispettivo e il tasso di mora siano applicati:

- all'intero capitale;



- nello stesso periodo di tempo;
- in modo cumulativo.

Solo al verificarsi di tutte queste condizioni potrebbe infatti ammettersi che il tasso effettivo del contratto di finanziamento corrisponda o sia non inferiore alla sommatoria dei due tassi. La stessa struttura del contratto di mutuo impedisce tuttavia che si verifichi questa sommatoria.

Il tasso corrispettivo si applica solo sul capitale a scadere, visto che la causa dell'interesse-frutto civile consiste nel diritto del mutuatario a godere della somma secondo il piano di rimborso graduale (art. 820 e 1815 c.c.). Viceversa, il tasso di mora non può mai applicarsi al debito per il quale non è ancora decorso il termine di esigibilità, perché per definizione finché il termine pende non si dà mora (arg. ex art. 1219 n. 3 c.c.). Egualmente, sulle rate che vengono man mano a scadenza non spetta e non può competere altro che l'interesse moratorio, perché la funzione dell'interesse-frutto civile si esaurisce nel momento in cui il mutuatario è obbligato a restituire il capitale (art. 820 c.c.).

Quest'affermazione, vera in generale, è vera anche a termini di contratto, poiché l'art. 3 (doc. cit.) prevede che "ogni somma dovuta [...] e non pagata produrrà dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori ecc." (seguono le modalità di calcolo), mentre l'art. 2 prevede che gli interessi corrispettivi "dovranno essere pagati in 120 rate mensili", corrispondenti alla durata del piano di ammortamento. È quindi evidente che l'interesse corrispettivo è compreso e liquidato nella sola rata del piano di rimborso e cessa di maturare dopo che la rata è venuta a scadere. Ai sensi dell'art. 3 l'interesse moratorio matura su "ogni somma dovuta [...] e non pagata", compreso l'interesse corrispettivo. Si tratta di una forma di anatocismo consentita all'epoca della conclusione del contratto (vedi art. 3 delibera CICR 9.2.2000) e non comporta che il costo dell'operazione creditizia sia pari alla somma dei tassi moratori e corrispettivi, visto che il tasso di mora si applica sul solo interesse corrispettivo già scaduto.

L'esempio del perito (vedi sopra) non smentisce questa ricostruzione. Osserva il perito che "qualora la prima rata del piano d'ammortamento originario fosse pagata in ritardo di 29 giorni si genererebbe un costo maggiore ed ulteriore [...] producendo così un costo complessivo del finanziamento in oggetto più alto. In pratica si genera un secondo interesse corrispettivo ultroneo ecc."

A parte l'ovvietà che il ritardo nel pagamento aumenta il debito per interessi, dall'esempio non è dato ricavare che il tasso di interesse applicabile, su un debito di € 700.000 (capitale iniziale) sia pari al 14,95% annuo. Si ricava anzi esattamente il contrario. Nel mese di maturazione della rata di ammortamento, il tasso corrispettivo del 6,45% ha prodotto interessi per € 3.762,50¹, mentre il tasso di mora, pur se nominalmente superiore (8,5%), nei successivi ipotetici 29 giorni di ritardo ha prodotto un

¹ 700.000 * 0,0645/12.



minimale (€ 54,54)² incremento del debito per interessi, essendo calcolato sulla sola prima rata scaduta, pari a € 8.075,59.

In definitiva, il mutuatario è tenuto a pagare, periodo per periodo, o il tasso corrispettivo (sul capitale a scadere) o il tasso di mora (sulla rata scaduta), mentre non può pagare nel medesimo periodo di tempo sullo stesso debito principale un tasso pari alla sommatoria dei due tassi. Resta con ciò escluso che possa determinarsi il TEG contrattuale ai fini della verifica di usura in misura non inferiore alla somma dei tassi semplici, corrispettivo e di mora.

Questione affatto diversa, non rilevante ai fini di causa, è la sommatoria (non del tasso di mora ma) del debito per interessi di mora promesso e-o maturato al debito per interessi corrispettivi. Considerazione unitaria che risponde allo stabile orientamento della Cassazione (vedi § 1.1.) e che nondimeno deve farsi – per le ineludibili esigenze di omogeneità già viste – seguendo il metodo indicato dalla legge e utilizzato dalle istruzioni di Banca d'Italia, ossia il TIR, e non attraverso metodi empirici differenti, non compatibili col dato normativo e non validati scientificamente, quali il raffronto del tasso semplice di mora al tasso soglia (vedi ancora § 1.1).

In senso contrario alla sommatoria dei tassi, vedi in ogni caso Trib. Brescia 16.1.2014 e 23.1.2014; Trib. Milano 28.1.2014; Trib. Napoli 18.4.2014; Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Roma 3-16.9.2014 (ord.); Trib. Ascoli Piceno 15.12.2014; Trib. Padova 10.3.2015.

3. Dichiarazione di un TAEG inferiore a quello effettivo.

Gli attori contestano che il contratto di mutuo indichi un TAEG pari al 6,720% anziché quello, in tesi effettivo e risultante dalla perizia di parte (doc. 1), del 6,842%. Chiedono conseguentemente la dichiarazione di nullità della clausola sugli interessi ai sensi dell'art. 117 co. 6 TUB e la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso BOT registrato nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto.

3.1. La materia della trasparenza bancaria, segnatamente sotto il profilo della rappresentazione al cliente del complessivo ed effettivo costo del credito è stata oggetto tra il 1992 e il 2016 di ripetuti interventi normativi, in parte endogeni e in parte di origine comunitaria. Alcuni di questi interventi, segnatamente la delibera CICR 4.3.2003 e la successiva determina 25.7.2003 della Banca d'Italia (di cui *infra*), interessano operazioni bancarie tipiche, concluse con clientela professionale e consumatori. Altri interventi, in particolare il d. lgs. 13.8.2010 n. 141, che ha recepito la direttiva 2008/48/UE (in tema di credito al consumo), e il d. lgs. 21.4.2016 n. 72, che ha recepito la direttiva 2014/17/UE (in tema di contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili) riguardano esclusivamente contratti bancari conclusi con consumatori.

² 8075,59 * 0,085*29/365



Le norme consumeristiche non possono applicarsi al caso di specie, poiché il contratto di mutuo è stato concluso da una società e non da una “persona fisica, che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (cfr. art. 18 comma 1 legge n. 142/92). Neppure può applicarsi il d. lgs. 13.8.2010 n. 141, che ha riscritto il capo II del titolo VI del TUB (“credito al consumo”), poiché – a prescindere dalla posteriorità rispetto alla data di conclusione del mutuo in questione – contiene disposizioni comunque inapplicabili ai finanziamenti di importo superiore a 75.000 Euro (art. 122 co. 1 lett. a) o garantiti da ipoteca su un immobile (art. 122 co. 1 lett. f). Infine, il d. lgs. 21.4.2016 n. 72 è parimenti non rilevante ai fini di causa, perché s’applica a partire “dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo” (art. 3 del d.lgs. 72/16).

Il contratto all’odierno esame è dunque regolato dalle disposizioni generali in materia di TAEG, contenute nel capo I titolo VI del Testo unico bancario e nelle fonti secondarie (delibera CICR 4.3.2003 e determina Banca d’Italia 25.7.2003).

3.2. L’obbligo della banca di rendere noto l’indicatore sintetico di costo nei contratti di mutuo è stato previsto con deliberazione CICR 4.3.2003. L’art. 9 di tale delibera ha attribuito alla Banca d’Italia il potere di individuare “le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima”.

La Banca d’Italia ha esercitato questo potere con circolare 25.7.2003, prescrivendo agli intermediari di rendere noto, per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti, nel contratto e nel documento di sintesi, un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).

L’art. 19 co. 2 della legge 19.2.1992 n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo, e poi l’art. 122 T.U. bancario hanno conferito al CICR il potere di stabilire con propria delibera “le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo”.

Gli elementi e i criteri di calcolo del TAEG sono stati individuati con D.M. Tesoro 8.7.1992, in seguito integrato dal D.M. Economia 6.5.2000. L’art. 2 D.M. Tesoro 8.7.1992 così individua i costi rilevanti ai fini del TAEG: “3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; d) le spese per le assicurazioni



o garanzie, imposte dal creditore. intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. 4. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora; b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito; c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate; d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso; e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente”.

3.3. La domanda è infondata, poiché il perito dichiaratamente considera voci di costo che sono invece escluse dalla rappresentazione del TAEG ai sensi dell'art. 2 D.M. Tesoro cit., cui rinviano le disposizioni sulla trasparenza di Banca d'Italia. In specie, la perizia di parte (pag. 17) espone le seguenti voci ai fini del calcolo del TAEG.

CALCOLO DEL TAEG/ISC EFFETTIVO

Cattura rettangolare

I costi rilevanti ai fini della determinazione del TAEG corrispettivo sono:

- Istruttoria
- Assicurazione
- Costo perizia di valore
- Spese di intermediazione creditizia
- Spese collegate alla cessazione del contratto (cancellazione ipoteca, rinnovo, restrizione, accollo)
- Spese di gestione (incasso rata, comunicazioni periodiche)

Delle spese che il perito dichiara di aver considerato sono escluse dal calcolo del TAEG ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. e) come spese per garanzie e assicurazioni diverse da quelle operanti “in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore” (comma 3 lett. d) le seguenti:

- assicurazione incendio (€ 86,10)
- cancellazione ipoteca (€ 51,00)
- restrizione e riduzione ipoteca (€ 360,00)



- accollo (€ 51,00).

È peraltro evidente che le ultime due voci di spesa rivestono carattere di mera accidentalità, non essendo condizione per l'ottenimento del credito né un'eventuale riduzione o restrizione della garanzia ipotecaria, né l'accollo del mutuo da parte di eventuali acquirenti dell'immobile.

Su queste premesse, palesemente incoerenti col dato normativo, non può ritenersi provata alcuna difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivo, mentre appare *a priori* certa la difformità tra il metodo di calcolo del TAEG da parte del perito e quello previsto dalla normativa di settore. La considerazione è assorbente ed esime dall'esaminare l'ulteriore questione, concernente l'apparato rimediabile applicabile per il caso di difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivamente applicabile.

4. Anatocismo.

In citazione (pag. 10), gli attori deducono che “il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice con criteri che soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità [...] il codice civile prevede, infatti, che il calcolo dell'interesse va calcolato giorno per giorno (artt. 820 e 821 c.c.) e che, quindi, non può essere applicato l'interesse composto se non nei limiti dell'art. 1283 c.c.. Pertanto la banca che utilizza nel contratto di mutuo questo tipo di capitalizzazione (alla francese con rata fissa) viola non solo l'art. 1283 ma anche l'art. 1284 il quale, in caso di mancata determinazione e specificazione o di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice.

Non è fondata.

4.1. Il piano di ammortamento a rata costante (“francese”) prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.

Dato il capitale (C), il tasso di interesse periodale (i) e il numero di periodi di ammortamento (n), l'importo della rata costante (R) è calcolato secondo la formula

$$R = C \frac{i}{1 - 1/(1 + i)^n}$$

Poiché il tempo (“ n ”) è esponente e non fattore, nella determinazione della rata costante è implicita l'applicazione dell'interesse composto sul capitale. L'evidenza dell'interesse composto si perde,



nondimeno, nella formulazione del piano di ammortamento a rata costante corrente nella pratica, nel quale:

- in ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo;
- il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che – nella invarianza della rata – viene rimborsato per quote capitali crescenti.

Vedi infatti in giur. Trib. Arezzo 24.11.2011 (su *Jus Explorer*) che, pur riconoscendo l'applicazione dell'interesse composto nel piano di ammortamento francese, conclude – seguendo le risultanze della C.T.U. – per l'assenza di anatocismo, rilevando che “l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun periodo, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Ne consegue che l'ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio, non è affetto da anatocismo”.

L'interesse composto riemerge, però assumendo che ciascuna rata costante sia formata, calcolando gli interessi, anziché sul capitale residuo, sulla quota capitale che viene a scadere o che in altri termini ciascuna rata comprenda una quota di capitale e gli interessi maturati su quello stesso capitale, dall'accensione del prestito fino alla scadenza del periodo di ammortamento. Considerando che il montante a scadenza (somma di capitale e interessi) di un capitale produttivo di interessi composti è dato dalla formula $M = C \cdot (1+i)^t$ e che la quota capitale è determinata per conseguenza come $C = M / (1+i)^t$ si ha:

- per “ t ” (tempo) superiore a 1, la progressione geometrica del debito per interessi; specificamente, dato un tasso nominale (i) del 10% annuo, il denominatore $(1+i)^t$ assume i valori di 1,1 per $t=1$; di 1,21 per $t=2$; di 1,331 per $t=3$, di 1,4641 per $t=4$ ecc.;
- poiché la rata resta costante, la progressione geometrica dell'interesse implica il rimborso di quote capitali decrescenti, nondimeno produttive di interessi in proporzione sempre maggiori, in ragione del meccanismo dell'interesse composto.

Evidente peraltro che i due piani di ammortamento, in disparte la diversa – e per così dire speculare – composizione delle rate, per quote interessi e capitale, sono per ogni altro riguardo perfettamente fungibili ed equivalenti dal punto di vista economico e finanziario:



- identico è il capitale erogato;
- identica è la rata, determinata come sopra, a partire dai dati noti del capitale, del tasso di interesse, del numero di periodi di ammortamento;
- identico è per conseguenza il monte-interessi di ammortamento che il capitale è idoneo a produrre.

A partire da queste premesse, specificamente dalla composizione della rata che lascia in evidenza il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza), si argomenta che la ragione del divieto di anatocismo consiste nella creazione di un argine alla progressione esponenziale del debito per interessi; che tale progressione esponenziale dipende dalla legge di capitalizzazione composta; che conseguentemente l'art. 1283 c.c. debba applicarsi, come norma materiale, anche per il tramite della frode alla legge ex art. 1344 c.c., non soltanto alla fattispecie regolata, ma a ogni altra convenzione (anteriore alla scadenza) che realizzi un risultato economicamente equivalente, di produzione di interessi su interessi. Quest'orientamento muove tuttavia da una non condivisa ricostruzione della fattispecie e della *ratio legis* del divieto.

Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione, di cui la legge non consente in generale l'assunzione. Se si considera che "i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente" (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì "scaduto", e quindi "esigibile" (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) "se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

Entrambe queste eccezioni portano un contributo al chiarimento della ragione del divieto e consentono di stabilire, con maggior cognizione di causa, se ricorra tra il caso regolato e quello discusso una *eadem ratio legis* che giustifica l'estensione del divieto. Riguardo alla prima, il divieto codifica un dovere del creditore di comportarsi secondo un canone di correttezza e solidarietà, impedendogli di "lasciar correre" interessi di mora sugli interessi primari scaduti, visto che il debito per interessi "scaduto" è esigibile e che il creditore può pretendere il pagamento immediato; una volta che il creditore ha agito in giudizio, tuttavia, il tempo del processo non può andare a suo detrimento ed egli ha quindi titolo a richiedere, con autonoma e specifica domanda (Cass. sez. un. 14.10.1998 n. 10156), anche l'anatocismo.



La convenzione anteriore alla scadenza è sicuramente vietata dall'art. 1283 c.c. (salvi imprecisati “usi contrari”). Il divieto cessa di applicarsi, tuttavia, quando l'interesse primario è venuto a scadenza, a condizione che si tratti di interessi dovuti (ossia maturati) per almeno sei mesi, visto che l'art. 1283 c.c. consente al debitore di convenire una dilazione di pagamento degli interessi o altra forma di concessione di credito che comporti l'assimilazione dell'interesse primario scaduto al debito per capitale e quindi la sua idoneità a produrre interessi anatocistici.

Per coerenza normativa, la *ratio* del divieto di convenzione anteriore non può consistere esclusivamente nella temuta progressione esponenziale degli interessi, visto che lo stesso meccanismo anatocistico s'applica invece alla convenzione posteriore (valida) e consiste invece – anche o soltanto – nello specifico momento in cui l'obbligazione anatocistica è assunta: l'art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere “ora per allora” un'obbligazione che presume – per valutazione legislativa tipica – eccessivamente onerosa, perché l'entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile *ex ante*, non essendo noto al momento della convenzione l'ammontare dell'obbligazione per interessi primari che potrebbe restare in futuro inadempita, né prevedibile l'estensione del ritardo di pagamento; permette invece la convenzione anatocistica una volta che l'obbligazione primaria è rimasta inadempita ed è (deve ritenersi) conosciuta nel suo ammontare e che il debitore è in condizione di calcolare le conseguenze di un impegno anatocistico.

La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile *ex ante*, prima che l'inadempimento si sia verificato.

Sotto questo profilo, la *ratio legis* del divieto di anatocismo s'avvicina a quella del divieto di patto commissorio, che costituisce come l'art. 1283 c.c. altro storico presidio dell'integrità della sfera giuridica del debitore, contro il rischio di convenzioni eccessivamente onerose e “in odore” di usura. L'eccessiva onerosità della convenzione commissoria consiste, specificamente, nel pericolo di sproporzione tra il valore del bene al momento in cui si verifichi l'inadempimento e l'ammontare del debito non adempiuto, tanto è vero che la giurisprudenza ha ormai ammesso la validità della clausola marciana, che assicura che “il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore” (Cass. 28.1.2015 n. 1625). Il pericolo di sproporzione è tuttavia rilevante come causa di nullità della convenzione commissoria soltanto se essa è anteriore al verificarsi dell'inadempimento, poiché l'art. 2744 c.c. non consente alle parti di convenire che “il trasferimento della proprietà della cosa sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del



debito”, ma non osta invece ad ammettere che “il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti al fine di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza” (Cass. 12.11.1982 n. 6005; Cass. 5.6.2001 n. 7585; Cass. 6.10.2004 n. 19950; Cass. 28.6.2006 n. 14903) e ciò in quanto la dazione in pagamento è espressamente ammessa per valida anche se il bene trasferito è “di valore maggiore” (art. 1197).

Nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile *ex ante* del debito d’interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore – anche a considerare la circostanza che il calcolo della rata utilizza l’interesse composto.

Il primo rischio non sussiste, se si considerano gli interessi corrispettivi (o “di ammortamento”). Anche se la quota interessi, calcolata sulla quota capitale in scadenza, rende evidente la produzione di interessi su interessi per annualità successive alla prima, è decisiva la considerazione che gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili *ex ante* sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l’eventuale variabilità del parametro.

In definitiva, come è stato acutamente rilevato in dottrina, la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione” o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. A riprova, il medesimo tasso composto (ad es. 10% con scadenza biennale) può essere convertito in un tasso semplice, finanziariamente equivalente (nell’esempio dato 21%³). Nessuno ha mai dubitato che l’art. 1283 c.c. non riguardi una clausola di interessi “di ammortamento” espressa in interesse semplice e lo stesso deve dirsi per coerenza logica con riguardo a quella espressa in interesse composto, finanziariamente equivalente alla prima.

Considerazione a parte merita l’interesse di mora, il quale nel contratto all’odierno esame matura sull’intera rata insoluta, compresa la quota di interessi e ricade pertanto astrattamente nell’ambito dell’art. 1283 c.c.. Nondimeno, questa forma di anatocismo è stata espressamente consentita da leggi di settore, prima per il mutuo fondiario dal R.D. 16.7.1905 n. 646 (art. 38) vigente fino al 2.1.1994, poi per tutti i finanziamenti a rimborso graduale dall’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, vigente tra l’1.7.2000 e il 31.12.2013.

³ Secondo la nota formula $(1+i)^t - 1$.



Manca infine, quasi per definizione, l'attributo dell'esigibilità immediata, visto che non soltanto la quota di interessi "di ammortamento", comunque calcolata, sul debito residuo o sul capitale in scadenza, ma la stessa quota capitale è inesigibile prima della scadenza convenuta.

Non sussiste quindi alcuna *eadem ratio legis*, né alcuna equivalenza di risultati pratici, che consenta l'estensione del divieto di anatocismo al caso, qui in discussione, del mutuo a rata costante. Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante vedi, in ogni caso, nella giur. di merito edita, con varietà di argomenti, oltre al citato Trib. Arezzo 24.11.2011 anche Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.

4.2. L'art. 821 c.c. offre ancor meno argomenti per un'interpretazione estensiva del divieto di anatocismo. La norma si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili "si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto". A parte la considerazione, preliminare, che rientrano nella categoria dei frutti civili anche remunerazioni (canone di locazione) cui non si applicano le leggi di capitalizzazione che regolano la produzione di interessi, la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera (*de die in diem*) e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una "preferenza" legislativa per il metodo dell'interesse semplice.

È anzi da osservare che, nel settore dei contratti di credito in generale, e del credito bancario in particolare, esiste un'evidente preferenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali (vedile citate sub § 3), primarie e secondarie, a fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge n. 108/96 ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, dove il tasso è espresso in capitalizzazione composta.

4.3. Infine, gli attori si dolgono di un disallineamento tra tasso nominale e tasso effettivo del contratto e chiedono, per conseguenza, l'applicazione dell'art. 1284 c.c., ma anche quest'eccezione è senza fondamento, visto che il tasso nominale è correttamente espresso, sia per quanto concerne l'anno sia per quanto concerne la periodicità mensile su cui devono calcolarsi gli interessi liquidati nella rata, e che il maggior tasso effettivo dell'operazione creditizia trova espressione soddisfattiva ed esaustiva nel TAEG (vedi sopra).

5. Mancanza del piano di ammortamento.

In citazione (pag. 18) gli attori contestano che il contratto di mutuo in esame sia mancante del piano di



ammortamento, che essi qualificano come “clausola negoziale con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, esso rappresenta l’elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi. Tale calcolo nel caso di specie risulta assolutamente difficile in quanto il contratto di mutuo de quo è stato sempre privo di un riparto delle somme da corrispondersi e dunque di un piano di ammortamento”. Concludono chiedendo dichiararsi la nullità della clausola di determinazione del TAEG ai sensi dell’art. 117 comma 6 TUB.

Non è fondata.

Contratto (art. 2) e documento di sintesi indicano:

- il tasso di interesse nominale fisso, sia annuale (6,45%), sia periodale (0,5375%);
- la modalità di calcolo degli interessi, su un anno (c.d. commerciale) di 360 gg. e un mese di 30 gg.;
- l’ammontare della rata (€ 8.075,59), fissa costante e posticipata;
- la periodicità della rata, mensile;
- il numero (120) di rate di durata del piano di rimborso, di cui n. 3 di c.d. preammortamento e le restanti n. 117 di ammortamento.

Questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all’estinzione, senza che gli attori siano in grado di individuare profili di indeterminatezza che consentano alla banca margini di manovra nell’elaborazione del piano, incompatibili con la determinatezza e determinabilità dell’oggetto (art. 1346 c.c.).

Infine, tra i due criteri di composizione della rata – calcolo della quota interessi sul debito residuo (quote capitali crescenti) oppure sul capitale in scadenza (quote capitali decrescenti) – entrambi univocamente determinati, compete all’autonomia negoziale scegliere, visto che entrambi i criteri sono validi, rispettano l’art. 1283, non comportano maggiori oneri economici o finanziari l’uno rispetto all’altro, per il caso di regolare esecuzione del contratto, possono assumere rilevanza nei limiti in cui la differenza tra “capitale” e “interessi di ammortamento” abbia rilevanza normativa: senza pretesa di completezza, in tema di imputazione dei pagamenti (art. 1194 c.c.), produzione di interessi di mora sul debito scaduto (art. 1283 c.c.; 120 TUB), contenuto della prelazione ipotecaria (art. 2855 c.c.), termine di prescrizione applicabile (art. 2948 c.c.), ecc. Cfr. Cass. 20.2.2003 n. 2593 (tra molte) circa il fatto che “in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante”.

Gli attori non propongono alcuna specifica questione, rispetto alla quale la qualificazione delle rate



non pagate, come capitale o interessi, abbia rilevanza normativa, limitandosi a contestare l'indeterminatezza del piano di ammortamento come tale: eccezione questa refutata per le considerazioni che precedono.

6. In conclusione, la domanda deve respingersi. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: rigetta tutte le domande degli attori e condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 13.430,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 30 maggio 2019

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)

